

7383.14

28 MAR. 2014

AULA 'A'

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOZZA - ESENTE DIRITTI



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty box]

R.G.N. 22599/2009

Cron. 7383

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE - Presidente - Ud. 12/02/2014
- Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Rel. Consigliere - PU
- Dott. UMBERTO BERRINO - Consigliere -
- Dott. ROSA ARIENZO - Consigliere -
- Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 22599-2009 proposto da:

- I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, STUMPO VINCENZO, DE ROSE EMANUELE, giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

contro

elettivamente

2014

509

!

domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -


avverso la sentenza n. 955/2008 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 17/03/2009 R.G.N. 1042/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l'Avvocato CORETTI ANTONIETTA;

udito l'Avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza di cui si chiede la cassazione, riformando la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, accoglieva la domanda di [redacted] proposta nei confronti dell'INPS, diretta ad ottenere, quale lavoratrice a domicilio, l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti per l'anno 1988 che l'Istituto convenuto aveva negato per la mancata comunicazione da parte del datore di lavoro della sospensione dell'attività lavorativa nonostante l'art. 7 del D.L. n.86 del 1988, convertito nella legge n. 160 del 1980, non prevedeva alcun compimento a carico del datore di lavoro.

A fondamento del *decisum* la Corte del merito poneva alcuni principi affermati da questa Corte ed in particolare quello secondo cui, in difetto di previsione diretta o di espresso rinvio, non si estendono all'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti i termini e le modalità che sono previsti per l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali. Pertanto, secondo la predetta Corte, ai fini della fruizione del trattamento di disoccupazione con requisiti ridotti non era necessario il controllo sullo stato di disoccupazione.

Avverso questa sentenza l'INPS ricorre in cassazione sulla base di un'unica censura.

Resiste con controricorso la parte intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE



Con l'unica censura l'INPS, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 44 e segg. del R.D. 7 dicembre 1924 n. 2270, degli artt. 45, comma 3, 73, comma 2, 75 e 76 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, in combinato disposto con l'art. 7, comma 3°, del 21 marzo 1988 n.86 convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988 n.160, pone il seguente interpello: "dichiarare se il lavoratore a domicilio abbia diritto nei periodi d'inattività lavorativa intercorrenti tra una commessa e l'altra (verificatesi nel caso di specie nell'anno 1988) all'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, oppure se tali periodi d'inattività, atteso che danno luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria (peraltro non certificato dall'Autorità amministrativa) scaturente dall'estinzione del rapporto di lavoro, non consentano il riconoscimento del predetto diritto all'indennità di disoccupazione, sia con requisiti ordinari che ridotti".

La censura è fondata.

E' necessario premettere che la presente fattispecie riguarda, come riportato - con riferimento al ricorso di primo grado - dall'INPS nel presente ricorso e non contestato da controparte, il caso di lavoratrice a domicilio rimasta priva - nell'anno 1998 - di occupazione nei periodi di sospensione intercorrenti tra la consegna del lavoro commissionato ed un nuovo affidamento di lavori pur sempre nell'ambito di un unico rapporto di lavoro con lo stesso committente, mai risolto.

Rileva il Collegio che sulla questione sottoposta all'esame di questa Corte la Cassazione già si è pronunciata con la sentenza n. 14127 del



1°ottobre 2002, richiamata dall'INPS, con riferimento ad una fattispecie del tutto simile alla presente.

Alla soluzione allora adottata, secondo la quale il requisito contributivo ridotto, introdotto dapprima con l'art. 7 del d.l. n. 86/1988 e, poi, con l'art. 1, comma 2, del d.l. n. 108 del 1991, non vale a superare, per i lavoratori a domicilio, la necessità, ai fini della fruizione della indennità di disoccupazione, della estinzione del rapporto di lavoro e della iscrizione alle liste di collocamento, va oggi data continuità giuridica condividendone, in assenza di diverse e convincenti prospettazioni, il Collegio le argomentazioni.

Del resto, come già rilevato da questa Corte nella sentenza citata n. 14127 del 1°ottobre 2002, alle cui articolate osservazioni si rinvia senza necessità di doverle in questa sede riproporre, la diversa soluzione finirebbe per assegnare alla indennità di disoccupazione involontaria una funzione ad essa estranea: quella di integrazione dei guadagni del lavoratore a domicilio non sufficientemente occupato, una funzione, cioè, del tutto analoga a quella propria delle garanzie previdenziali di integrazione salariale, dalle quali il lavoratore a domicilio è espressamente escluso (art. 9, primo comma, legge n. 877/1973).

La sentenza impugnata, espressione di un diversa *regula iuris*, di conseguenza, va cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti va rigettata l'originaria domanda di

Nulla deve disporsi per le spese del giudizio di legittimità ai sensi del previgente art. 152 Disp. Att. cpc non trovando applicazione *ratione*



temporis la nuova disciplina delle spese nei procedimenti in materia di previdenza e assistenza, introdotta dall'art. 42, comma undicesimo, decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003 n. 326.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l'originaria domanda di [redacted] Nulla per le spese giudiziali dell'intero processo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 febbraio 2014

Il Presidente

Dott. Gabriella Coletti De Cesare

Il Consigliere est.

Dott. Giuseppe Napoletano

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi, 28 MAR. 2014

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA